

LA GIUNTA

Premesso che, con proprie deliberazioni n. 188 del 26 agosto 2003 e n. 208 del 23/09/2003, veniva approvato il sistema tariffario tuttora in vigore per il servizio di ristorazione scolastica;

Atteso che tale sistema garantisce l'applicazione di agevolazioni tariffarie esclusivamente in favore degli alunni residenti in Cuneo, mentre, per i non residenti, è prevista l'applicazione della tariffa piena;

Considerato che risultano esclusi da ogni tipo di agevolazione anche i bambini ed i ragazzi non residenti in Cuneo ma inseriti in affidamento temporaneo presso famiglie residenti sulla base di provvedimento del giudice tutelare emesso ex art. 2 L. 04/05/1983, n. 184 e s.m.i.;

Considerato inoltre che l'istituto dell'affidamento temporaneo possiede un forte significato sociale e fornisce una concreta testimonianza di solidarietà da parte delle famiglie impegnate, tale da rendere opportuno un forte incentivo e sostegno a queste esperienze da parte dell'Amministrazione Comunale, anche in misura aggiuntiva ai benefici economici già previsti dalla legislazione vigente;

Ritenuto di intervenire in attuazione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 184/83, che prevede che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria";

Considerato opportuno riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari concorrendo a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento;

Ritenuto, pertanto, di prevedere le seguenti forme di agevolazione per i bambini residenti e non residenti che si trovino in situazioni di affidamento temporaneo presso famiglie di Cuneo:

- a) attribuzione della specifica riduzione per "fratello" per ciascun bambino in affidamento, anche se solo utente del servizio all'interno del nucleo familiare, sia residente che non residente,
- b) attribuzione della specifica riduzione per "fratello" al bambino in affidamento (sia residente che non residente), in caso di più bambini inseriti nel nucleo familiare ed utenti del servizio (almeno 2),
- c) attribuzione della specifica riduzione per "fratello" anche al figlio unico con altro bambino affidato (sia residente che non residente) nel nucleo familiare ed entrambi utenti del servizio,
- d) attribuzione automatica 1° fascia di tariffazione – esenzione totale – al bambino in affidamento portatore di handicap certificato ai sensi della legge n. 104/92;

Rilevato ancora che la riduzione di cui sopra consente, in termini previsionali, di garantire il mantenimento della copertura prevista per i servizi a domanda individuale;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo - Peruzzi Dr. Renato - espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di determinare l'introduzione delle seguenti agevolazioni tariffarie in favore dei bambini/ragazzi sia residenti che non residenti in Cuneo, utenti del servizio di ristorazione scolastica, che si trovino nella condizione di risultare in affidamento temporaneo presso famiglie residenti:
 - attribuzione della specifica riduzione per “fratello” per ciascun bambino in affidamento (sia residente che non residente), anche se solo utente del servizio all'interno del nucleo familiare, sia residente che non residente,
 - attribuzione della specifica riduzione per “fratello” al bambino in affidamento in caso di più bambini inseriti nel nucleo familiare ed utenti del servizio (almeno 2),
 - attribuzione della specifica riduzione per “fratello” anche al figlio unico con altro bambino affidato (sia residente che non residente) nel nucleo familiare ed entrambi utenti del servizio,
 - attribuzione automatica 1° fascia di tariffazione – esenzione totale – al bambino in affidamento portatore di handicap certificato ai sensi della legge n. 104/92;
- 2) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo Milanesio (Cat. D3).

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di attivare il necessario piano di comunicazione ai possibili beneficiari entro tempi brevi, per evitare che un periodo prolungato di *vacatio legis* produca situazioni di aspettative di diritto con conseguenti situazioni di confusione e scarsa chiarezza;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.